

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

## Commissione Informatica

### Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni

*Firme Elettroniche - Questioni ed esperienze di diritto privato, Milano, 2003*

L'attività notarile si estrinseca, nel suo momento finale, nell'attività di documentazione destinata alla produzione di documenti giuridici.

La dottrina ha sempre posto in rilievo la distinzione tra *documentazione*, che consiste nell'attività dello scrivere, e *documento*, che è lo scritto che ne risulta **(1)**.

Quanto al documento, tre elementi lo caratterizzano: la materia, il mezzo ed il contenuto.

Per quanto riguarda in particolare il primo di tali elementi, essa può essere costituita da qualsiasi materiale idoneo ad accogliere la testimonianza del fatto, sebbene la carta sia il supporto più diffuso **(2)**.

Ciò che rende un semplice documento un documento valido giuridicamente è la sottoscrizione; essa consiste nell'apposizione del proprio nome e cognome in calce al documento ed assolve tipicamente tre funzioni: indicativa (in quanto permette di identificare l'autore del documento), dichiarativa (in quanto comporta l'assunzione della paternità del documento) e probatoria (dell'autenticità del documento) **(3)**.

Caratteristica essenziale della sottoscrizione di un documento cartaceo è l'autografia, cioè il fatto che sia scritta di pugno dal suo autore: soltanto così infatti assolve le funzioni che ad essa tradizionalmente si associano, quella indicativa (in quanto serve ad identificare la persona che l'ha apposta) e quella dichiarativa (di assunzione paternità del documento).

L'esclusivo uso della carta come supporto documentale ha comportato una pratica identificazione tra sottoscrizione ed autografia.

Dopo, quindi, una tradizione secolare di documentazione attraverso la carta e la scrittura, il D.P.R. 513/97, oggi trasfuso nel T.U. 445/2000, con il riconoscimento della piena efficacia giuridica del documento elettronico ha introdotto una novità di fondamentale importanza, in quanto l'utilizzo di una diversa materia, costituita dalla memoria del computer o da altri supporti magnetici idonei alla memorizzazione di una sequenza di bit, è stato affiancato, con pari valore legale, all'utilizzo della carta ai fini della forma scritta **(4)**.

L'art. 1 lettera b) del T.U. 445/2000 definisce il "documento informatico" come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e il successivo art. 8 afferma che "Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico".

Il documento informatico, per ovvie ragioni legate al diverso supporto, non può essere sottoscritto in modo tradizionale: di conseguenza, la sottoscrizione autografa è stata sostituita da un altro strumento idoneo ad assolvere le medesime funzioni (indicativa e dichiarativa): la firma digitale, che consente di apporre al documento elettronico una firma riconoscibile e verificabile ovunque, da chiunque e per sempre.

L'art. 23, 2 co. del T.U. 445/2000 infatti recita "L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo" a seguito dell'art. 10 che stabilisce che "Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta."

Va comunque rilevato che certe fattispecie, allo stato attuale, sono assolutamente incompatibili con l'utilizzo di questi nuovi strumenti.

Così, in primo luogo, per quanto riguarda i titoli di credito in cui la persona del creditore viene identificata col possesso della res che è unica, mentre un titolo digitale sarebbe riproducibile in una quantità potenzialmente illimitata di esemplari **(5)**.

Stesso discorso ma per motivi diversi si deve fare riguardo al testamento olografo, la caratteristica essenziale della scrittura integralmente di mano del testatore non è conseguibile in ambito digitale **(6)**.

Per quanto riguarda l'attività notarile, sin dai tempi di Rolandino l'attività di produzione di documentazione giuridica ha avuto come supporto esclusivo la carta.

La questione da risolvere è come sia possibile, allo stato attuale della legislazione, utilizzare il nuovo strumento "documento elettronico sottoscritto con firma digitale" nello svolgimento della funzione notarile.

Una osservazione preliminare riguarda la firma dello stesso notaio, che quando apposta in forma autografa su supporto documentale cartaceo deve essere accompagnata dall'impronta del sigillo.

Nel caso di documento elettronico invece "L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere." (art. 23, co. 6, T.U. 445/2000).

## **1. Atti pubblici in forma elettronica**

Ai sensi dell'art. 2699 c.c. l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato.

La normativa in materia nulla dice rispetto alla possibilità di redigere un atto pubblico notarile in forma informatica, per cui rimane il dubbio circa la compatibilità di questa nuova forma documentale con le formalità richieste dagli articoli 47 e ss. della Legge Notarile.

A questo proposito, bisogna rilevare che per quanto riguarda le formalità relative al contenuto ed alle menzioni, esse sembrano compatibili con l'uso della forma informatica: così per l'eventuale presenza dei testimoni e fidefacienti o interpreti, i quali naturalmente dovranno anche loro possedere un dispositivo di firma digitale.

Sembra perdere di significato la norma dell'art. 53 della Legge Notarile per la quale "Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature": infatti gli eventuali spazi lasciati vuoti senza interlineatura non saranno di pregiudizio per l'inalterabilità del documento, essendo essa garantita dalla procedura di firma, che in qualche modo congela il contenuto al momento della firma stessa (l'algoritmo relativo alla chiave segreta cripta il contenuto del documento, o meglio un suo "riassunto") ; eventuali alterazioni o addizioni al corpo dell'atto effettuati dopo la firma digitale sarebbero sicuramente svelati dalla procedura di verifica, che, proprio a causa dell'alterazione, fallirebbe. Il concetto di raschiature poi ha una logica soltanto rispetto ad un supporto documentale cartaceo.

Quanto agli stranieri che non conoscono la lingua italiana e al caso di comparente privo dell'udito, le formalità previste dalle relative norme sono applicabili anche al documento elettronico: così sarà possibile riportare in calce al testo in lingua italiana anche la traduzione in lingua straniera, mentre il sordo potrà leggere l'atto sullo schermo del *computer*.

Un discorso a parte deve essere fatto per il caso che una parte non sia in grado di sottoscrivere e per il caso in cui sia comparente il muto o il sordomuto che sia in grado di leggere e scrivere.

Rientrano nella prima fattispecie sia il caso del soggetto analfabeta (e pertanto non in grado neanche di leggere) che del soggetto che, pur essendo in grado di leggere, per motivi fisici temporanei o permanenti non sia in grado di sottoscrivere: la legge notarile accomuna i due casi in un'unica disciplina all'art. 58 n. 10, richiedendo la menzione della dichiarazione della parte della causa che gli impedisce di sottoscrivere **(7)**.

Con l'utilizzo della firma digitale la situazione si complica. Infatti, i dispositivi di firma non richiedono che il loro utilizzatore sia in grado di leggere e scrivere, è sufficiente che egli sia in grado di digitare il PIN (e nel caso di dispositivo biometrico la collaborazione del firmatario è ulteriormente ridotta) per produrre una sottoscrizione giuridicamente valida.

Ecco allora che le due ipotesi accomunate dalla legge notarile in un'unica disciplina, mostrano le loro differenze: nel caso del soggetto analfabeta, poiché egli non è in grado neanche di leggere e pertanto in grado di verificare personalmente ciò che firma, tutte le cautele andranno mantenute e quindi sarà necessaria la presenza irrinunciabile dei testimoni e la menzione della dichiarazione della parte di non essere in grado di leggere e scrivere.

Diversa soluzione deve darsi, a mio avviso, per il caso in cui un soggetto (che in astratto sappia leggere e scrivere) sia temporaneamente o permanentemente impossibilitato a farlo in forma autografa per motivi fisici: tale situazione sarà irrilevante per la valida apposizione della sottoscrizione e, pertanto, nulla vieterà anche a chi abbia una menomazione fisica di rinunciare alla presenza dei testimoni e sottoscrivere efficacemente senza le salvaguardie previste dalla legge notarile.

Per quanto riguarda l'intervento in atto del muto o sordomuto, l'art. 57 della legge notarile prescrive che "... il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà"; la dottrina **(8)** ritiene che tale dichiarazione debba essere scritta interamente di pugno dal minorato, per cui sarebbe impossibile in tal caso utilizzare la forma elettronica, mancando il requisito dell'autografia.

La dottrina, dal canto suo si è divisa in due schieramenti: secondo una prima opinione **(9)**, nulla osta alla possibilità di redigere un atto pubblico non in forma cartacea bensì elettronica. I sostenitori di questa opinione argomentano, in primo luogo, dal silenzio del legislatore per cui ciò che non è espressamente vietato si deve considerare ammesso.

In particolare, si osserva che l'atto pubblico notarile sarebbe un documento da attribuire come paternità unicamente al notaio e nel quale le altre firme (quella delle parti, dei testimoni, degli eventuali fidefacienti) sarebbero apposte soltanto a scopo di garanzia e, pertanto, se è espressamente ammessa la scrittura privata autenticata in forma elettronica (art. 24 T.U. 445/2000) in cui le sottoscrizioni avrebbero un valore più pregnante, a maggior ragione si dovrebbe ammettere l'atto pubblico elettronico.

In secondo luogo, si auspica una interpretazione evolutiva delle norme che disciplinano la forma degli atti pubblici (così, tra le altre, l'art. 7 del T.U. 445/2000) e delle norme che riguardano la conservazione e la rilegazione in volumi, essendo prevista dallo stesso T.U. come valida e rilevante l'archiviazione del documento elettronico con strumenti informatici.

Altra opinione **(10)**, a cui aderisce anche chi scrive, esprime forti perplessità riguardo alla configurabilità dell'atto pubblico notarile in forma elettronica.

Invero un approccio meno superficiale e più attento al problema porta a ritenere che sia assolutamente necessario un intervento legislativo che tolga ogni dubbio sulla questione, e soprattutto elimini diverse incompatibilità tra la disciplina vigente e l'utilizzo del nuovo strumento introdotto con il D.P.R. 513/1997.

In primo luogo, si rileva come il silenzio della legge sul punto possa essere interpretato non come una tacita ammissione, potendosi richiamare in materia il principio per cui *"ubi lex voluit, dixit"*.

In secondo luogo, il fatto che le sottoscrizioni delle parti nell'atto pubblico abbiano meno importanza di quella del notaio è tutto da dimostrare, visto che la loro mancanza porta alla nullità dell'atto stesso.

Infine, ed è l'argomentazione che ci sembra più rilevante, oltre ai diversi dubbi sopra descritti per la impossibilità di adattare tutte le norme della legge notarile, allo stato attuale mancano delle norme circa la conservazione e l'archiviazione a norma di legge di documenti informatici.

Sarebbe quanto meno arbitrario sostituire, con interpretazione evolutiva, a modalità di conservazione previste dalla legge **(11)** altre modalità non previste da alcuna norma se non in via generale (art. 6 T.U. 445/2000).

Che non sia assolutamente opportuno addentrarsi in interpretazioni evolutive sulla conservazione ed archiviazione degli atti, senza attendere un intervento legislativo è avvalorato dalla considerazione che, a differenza di un documento cartaceo, la validità di un documento elettronico è limitata nel tempo.

Infatti, mentre una sottoscrizione su carta mantiene, con il trascorrere del tempo, sempre lo stesso valore, altrettanto non può dirsi per il documento sottoscritto con firma digitale: se la chiave pubblica perde validità (per scadenza, revoca o sospensione) ne deriva la perdita di validità delle firme digitali verificabili con la stessa chiave e la conseguenza è paragonabile, nel mondo cartaceo, alla distruzione del documento.

Potremmo dire che un documento elettronico è valido fino a che è valida la chiave usata per apporvi la firma e poiché, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lettera f), il termine di scadenza della chiave non può essere superiore a 3 anni, ne deriva che non è sufficiente la semplice archiviazione del documento per conservarne l'efficacia giuridica, ma occorre poter dimostrare che esso è stato firmato anteriormente alla data di scadenza del certificato di firma.

Le regole tecniche emanate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999, all'art. 60 prevedono che "la validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite di validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l'associazione di una o più marche temporali".

Senza addentrarsi in questa sede sulla natura e funzione della marcatura temporale, possiamo dire che essa consente, con l'apposizione di una data certa al documento, di dimostrarne la sua anteriorità alla scadenza del certificato di firma. Ma poiché le marche temporali (condividendo le soluzioni tecniche delle firme digitali) sono a loro volta soggette a perdita di validità per scadenza, ne deriva che la validazione temporale va ripetuta periodicamente al fine di mantenere l'efficacia del documento a cui si riferisce. A tal fine il 2 co. dell'art. 60 del D.P.C.M. sopra citato recita: "Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando una nuova marca all'evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già ad esso associate."

La necessità di affrontare questa serie di problematiche, assolutamente sconosciute fino ad oggi e non coperte da alcuna normativa in merito (manca infatti nella produzione legislativa il riferimento a sistemi di archiviazione) portano a ritenere che sia consigliabile evitare la

produzione di originali elettronici che debbano essere conservati dal notaio rogante, quali gli atti pubblici.

A parziale ridimensionamento della questione e a conferma che della forma informatica per l'atto pubblico si potrà fare a meno, almeno fino a che il legislatore non intervenga in materia, si può osservare che i benefici assicurati dalla forma elettronica consistono principalmente nella contrattazione a distanza e nella velocità di trasmissione del documento.

Ma è agevole osservare che di solito per la formazione dell'atto notarile occorre la preventiva indagine da parte del notaio circa la volontà delle parti, la necessaria e contestuale presenza delle parti davanti al notaio, il quale, in quella sede, dispone dello strumento cartaceo che, a differenza dello strumento elettronico, non presenta gli inconvenienti di un'ulteriore verifica da parte del pubblico ufficiale circa la validità della firma digitale utilizzata dalle parti ed un sistema di archiviazione che risulta potenzialmente caduco col trascorrere del tempo (si pensi al caso della dimenticanza di rinnovo della marca temporale, che equivarrebbe ad una materiale distruzione del documento).

Importantissima è invece la funzione del documento elettronico nella produzione delle copie, naturalmente dirette ad essere trasmesse per via telematica a pubblici uffici o a soggetti lontani.

In definitiva, si ritiene che l'adeguamento della legislazione circa l'atto pubblico notarile in forma elettronica non sia affatto una priorità per un pieno utilizzo della firma digitale, che è invece estremamente più congeniale ad applicazioni diverse dalla produzione di originali.

## **2. Scritture private autenticate in forma elettronica**

Riguardo alle scritture private autenticate, è necessario operare una prima fondamentale distinzione tra le scritture private che, per richiesta delle parti, siano destinate a rimanere conservate nella raccolta degli atti del notaio autenticante e le scritture private autenticate rilasciate (art. 61 Legge Notarile).

E' chiaro che per la configurabilità delle prime in forma elettronica si possono condividere le medesime perplessità che sono state esposte in materia di atto pubblico: per esse si pongono gli stessi problemi di conservazione ed archiviazione che, allo stato attuale della legislazione sono ancora irrisolti.

Nessun dubbio invece per le scritture private autenticate che vadano rilasciate alle parti, espressamente previste dal citato T.U. all'art. 24 che al 1 co. statuisce "Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato" e al 2 co. "L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte

e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89."

Nulla cambia dal punto di vista del valore giuridico del documento: il riferimento all'art. 2703 del codice civile parifica totalmente l'efficacia probatoria della scrittura privata in forma elettronica a quella redatta su supporto cartaceo.

Nulla cambia dal punto di vista dell'attività notarile: il pubblico ufficiale autenticante deve comunque accertare l'identità del soggetto che firma, deve verificare il contenuto della scrittura che si va a sottoscrivere, la sottoscrizione deve parimenti essere apposta in sua presenza.

Unica novità sotto questo profilo è costituita dal fatto che il pubblico ufficiale debba accertarsi anche del fatto che la chiave utilizzata per apporre la firma sia valida e che pertanto essa non sia scaduta per decorso del termine naturale (cosa che sarebbe peraltro rilevabile dallo stesso certificato che riporta data di rilascio e data di scadenza), né sia stata sospesa o revocata prima del termine di scadenza.

Qualche autore **(12)** ritiene che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 l'autentica notarile della sottoscrizione digitale sia priva di utilità, in quanto essa è di per sé riconducibile con certezza al soggetto che l'ha apposta, poiché la predetta normativa nega la possibilità di disconoscerne la paternità e che quindi, nel caso di scrittura privata in forma elettronica, l'intervento del notaio sia giustificato unicamente dal controllo del contenuto di detta scrittura ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

In realtà, riteniamo che la questione vada vista in maniera diversa. Il fatto che il disconoscimento non sia consentito con riferimento alla firma digitale è dovuto alla considerazione che, in questo campo, esso avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica **(13)**. Infatti, la firma digitale non è, come la firma autografa, legata inscindibilmente alla persona che la appone: essa, anche se apposta da persona diversa che utilizzi la stessa chiave privata, è assolutamente indistinguibile da quella apposta dal vero titolare e, pertanto, a meno di un errore del sistema, praticamente non disconoscibile.

Ne deriva che il contenuto della scrittura è comunque imputabile al titolare del certificato, indipendentemente dal fatto che lui stesso abbia azionato il dispositivo di firma.

Quindi, l'operazione di verifica non ci fornisce certezza circa il reale autore della firma stessa, bensì soltanto sull'identità del soggetto titolare del relativo certificato **(14)**.

Solo con l'intervento del notaio si avrà la certezza che il soggetto che ha apposto la firma azionando il relativo dispositivo sia proprio il titolare del certificato, funzione sicuramente sottovalutata nel mondo delle firme autografe ma molto più rilevante nell'ambito informatico **(15)**.

Sembrerebbe, pertanto, che la scrittura privata autenticata in forma elettronica, che non sia destinata a rimanere conservata nella raccolta degli atti del notaio autenticante, non trovi alcun ostacolo al suo utilizzo.

Bisogna però tener conto di alcune peculiarità della forma elettronica.

Di solito le scritture private autenticate che siano dal notaio rilasciate alle parti sono redatte in più originali.

Nell'ambito del documento informatico, invero, il concetto di originale e di copia sfumano talmente da non poter essere utilizzati: infatti una volta che il documento elettronico è completo con tutte le firme richieste, esso può essere duplicato un numero indefinito di volte, il tutto senza alcuna collaborazione delle parti che lo hanno sottoscritto. Non solo: le copie non saranno distinguibili dall'originale stesso.

Sarà pertanto sufficiente che il documento elettronico sia sottoscritto soltanto una volta, le altre copie saranno prodotte senza necessità di apporre ulteriori firme.

In ogni caso, il fatto di poter produrre un numero indefinito di esemplari dello stesso documento senza che sia necessario ripetere la sottoscrizione o l'autentica fa sorgere il dubbio su come ciò si combini con l'ultimo comma dell'art. 13 della Tariffa Notarile **(16)** che prevede che "Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di Euro ... per ciascuno degli originali oltre il primo ...".

In definitiva, non resta che osservare che tutta la legislazione notarile è improntata sull'equivalenza documento-carta e sottoscrizione-autografia, equivalenza che dovrà essere superata da un intervento del legislatore.

### **3. Rilascio di copie, estratti e certificati**

Ai sensi dell'art. 67 della legge notarile "Il notaio, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio Notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto ... di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati." **(17)**.

Sarà anche e soprattutto nell'esercizio di tale diritto/dovere del notaio che sarà utilizzabile la forma elettronica.

Va, innanzi tutto, posta una fondamentale differenza a seconda della forma dell'atto originale, se esso sia cioè a sua volta elettronico **(18)** o cartaceo.

Se esso fosse elettronico, abbiamo già accennato come sia improprio parlare di "copia". Posto infatti che il documento elettronico, a differenza di quello cartaceo non è indissolubilmente legato alla materialità del supporto, ma vive di vita autonoma indipendentemente da esso, essendo trasferibile da un supporto all'altro rimanendo sempre uguale a sé stesso, è evidente come non abbia senso la distinzione tra originale e copia: quest'ultima non sarà altro che lo stesso esemplare su un diverso supporto.

Per questo in dottrina si è notato come sia più appropriato, con riferimento ad originali informatici, parlare di "duplicato" piuttosto che di copia **(19)**.

È chiaro che soltanto il primo duplicato sarà prodotto dal notaio, le parti saranno poi libere di creare in piena autonomia ulteriori duplicati. Trattandosi peraltro di un esemplare non distinguibile dall'originale, non sarà necessario che il pubblico ufficiale depositante vi apponga

la dichiarazione di conformità: quell'esemplare non è conforme all'originale, bensì è un originale.

La legge mostra di tener conto di queste peculiarità dello strumento informatico quando all'art. 20, 1 co. del T.U. 445/2000 sancisce che "I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico."

Mentre però i duplicati sono riproducibili senza necessità di ulteriori operazioni di sottoscrizione, non altrettanto si può dire per gli estratti. Essi, infatti, non essendo una riproduzione integrale costituiscono un documento diverso dall'originale non verificabile con la firma digitale apposta allo stesso.

Sarà pertanto necessario aggiungere la menzione di conformità, la menzione che le parti omesse non contrastano con quelle riprodotte ed una nuova sottoscrizione da parte del notaio che lo rilascia.

Stante comunque tutte le considerazioni fatte sull'opportunità di stipulare originali in forma elettronica, si deve ritenere che le prime applicazioni della firma digitale saranno in larga parte rivolte al rilascio di copie informatiche di documenti cartacei.

La fattispecie è prevista dal 2 co. del sopra citato art. 20, per il quale "I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico."

Si tratta quindi di una normale copia autentica, che differisce dalle copie autentiche cartacee solo per il supporto. Per il resto, con l'omologo cartaceo condivide l'efficacia probatoria ai sensi degli art. 2714 e 2715 del codice civile e la menzione di conformità che va sottoscritta dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarla.

La possibilità di rilasciare copie autentiche informatiche di originali cartacei consente poi la loro spedizione telematica ai pubblici uffici.

Nessun dubbio infine sulla possibilità di utilizzare lo strumento digitale per sottoscrivere certificati o altre dichiarazioni che, sebbene non rientrino nelle funzioni tipicamente notarili, sono considerate di pertinenza del notaio, quali le relazioni ipotecarie da produrre alle banche preliminarmente alla stipula di mutui.

Stessa considerazione anche per la possibilità di rilasciare su supporto informatico le copie e gli estratti previsti dall'art. 1 del r.d. l. 14 luglio 1937 n. 1666, cioè copie ed estratti di documenti esibiti e di libri e registri commerciali.

In definitiva non resta che attendere che i pubblici uffici si dotino delle necessarie strumentazioni per l'archiviazione di tali documenti, in maniera da ottenere una sostanziale equivalenza della copia informatica con quella cartacea.

Ultimo problema che si pone è quello del deposito del documento elettronico (contenuto su CD) agli atti del notaio. Bisogna in primo luogo chiarire che ciò che viene depositato non è il CD come oggetto, ma ovviamente il suo contenuto.

In tal caso, il notaio è tenuto a verificare il contenuto del documento sia ai fini dell'art. 28 L.N. che ai fini del suo assoggettamento all'imposizione fiscale.

A questo punto, se ammettiamo la possibilità di mettere a raccolta anche documenti elettronici, la soluzione più plausibile è quella di redigere il verbale di deposito in tale forma e allegare il documento che si vuole depositare.

Se invece, come già affermato, allo stato attuale della legislazione non è possibile redigere originali che vadano a raccolta in forma elettronica, il notaio verosimilmente (ma trattasi di materia ancora tutta da esplorare) ha due alternative:

- stampare il documento elettronico, completo della firma, ed allegarlo al verbale dichiarando che l'originale dell'atto depositato è appunto elettronico;

- visionare il documento elettronico, verificarne le firme, salvare il documento su apposito supporto che sarà poi posto in involucro sigillato ed allegato al verbale cartaceo: si realizzerà così un documento ai sensi dell'art. 7 TU (I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo).

Sabrina Chibbaro

- 
- (1) Si veda in proposito: P. GUIDI, *Teoria giuridica del documento*, Milano, 1950; A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1974, p. 579 e ss.; N. IRTI, *Sul concetto giuridico di documento*, in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova, 1997, p. 159 e ss.; C. ANGELICI, *Documentazione e documento (diritto civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, Roma, 1989.
  - (2) F. CARNELUTTI, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino, 1975, p. 86.
  - (3) E. PROTETTI' – C. DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 1985, pag. 241; G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano-Roma, 1996, p. 148 e ss.; G. PETRELLI, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato* n. 6/1997, p. 567.
  - (4) La normativa in materia di documento elettronico e firma digitale è essenzialmente contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che ha incorporato le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) e nel D.P.R. 23 gennaio 2002 n. 10 che ha attuato nel nostro Paese la direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
  - (5) M. CAMMARATA e E. MACCARONE, *Introduzione alla firma digitale / 9. La natura del documento informatico*, in *Interlex (www.interlex.it)*.
  - (6) P. PICCOLI e U. BECHINI, *Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale*, in *Diritto di Internet e dell'E-Business, Collana "Diritto delle nuove tecnologie" diretta da V. FRANCESCHELLI - E. TOSI*, Milano, 2003.

- (7) In realtà la dottrina si divide tra coloro che limitano l'irrinunciabilità dei testi al caso di comparente analfabeta, tra cui SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, p. 47 ss, Roma 1988, e coloro i quali sostengono che i testi sono irrinunciabili in tutti i casi in cui il comparente, pur letterato, non sia in grado di leggere o scrivere, tra cui DI FABIO, *Manuale di notariato*, p. 127, Milano, 1981; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, p. 323, Torino, 1993.
- (8) Cfr. SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, cit., p. 229.
- (9) Sostanzialmente orientati per l'opinione positiva sono M. MICCOLI, *Documento e commercio telematico. Guida al regolamento italiano (D.P.R. 513/97)*, Milano, 1998; G. PETRELLI, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, cit.; M.C. ANDRINI, *Dal tabellone al sigillo elettronico*, in *Vita Notarile*, 1998, p. 1788
- (10) Per la tesi contraria F. DE SANTIS, *La disciplina normativa del documento informatico*, in *Corriere Giuridico*, 4/98, p. 390; A. BUSANI – E. MACCARONE, *Le scritture private telematiche al riparo dalle contraffazioni*, in *Il Sole-24 Ore*, 11 ottobre 1997; D. GIANQUINTO – P. RAGOZZO, *Il sigillo informatico*, in *Notariato*, 1/97, p.83; R. ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Padova, 2000, p. 196; P. PICCOLI e G. ZANOLINI, *Il documento elettronico e la "firma digitale"*, in *I problemi giuridici di Internet*, a cura di E. TOSI, Milano, 1999, p. 97; F. DE SANTIS, *La disciplina normativa del documento informatico*, cit., p. 390.
- (11) Art. 61, 2 co., Legge Notarile e art. 72 Regolamento Notarile (R.D. 10 settembre 1914 n. 1326).
- (12) D. MINUSSI, *Documento elettronico, firma digitale: crepuscolo o rinascimento del notariato?*, in *Rivista del Notariato*, 6/2002, p. 1451.
- (13) P. PICCOLI e U. BECHINI, *Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale*, cit., i quali ricordano come l'impossibilità di disconoscimento della firma non escluda del tutto lo strumento della querela di falso. Caso tipico sarebbe quello dell'indebito utilizzo del dispositivo di firma dopo la morte del suo titolare, ipotesi non prevista dal testo legislativo.
- (14) R. ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, cit., p. 183.
- (15) Non a caso un paese di *common law* come gli Stati Uniti, al il quale la figura del notaio è tradizionalmente estranea, per rendere più sicuro l'utilizzo della firma digitale nel commercio elettronico, cioè per garantire che la chiave privata sia utilizzata dal legittimo titolare e non da altri, ha dato vita al progetto *Cybernotary*, che in sostanza ha più le caratteristiche di un notariato di tipo latino; cfr. M. MICCOLI, *Cybernotary*, in *Notariato*, 2/96, p. 105.
- (16) D.M. 27 novembre 2001.
- (17) Si rammenta che la "copia" è una riproduzione letterale ed integrale di un documento, l'"estratto" una riproduzione letterale ma parziale (con la dichiarazione che le parti omesse non contrastano con quelle riprodotte), il "certificato" una dichiarazione riguardante il contenuto di un atto: cfr. P. BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, p. 410.
- (18) Sempre che si ammetta la possibilità, allo stato attuale della legislazione, di produrre originali conservati a raccolta in forma elettronica, secondo quanto detto nei paragrafi precedenti.
- (19) R. ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, cit., p. 200.

(Riproduzione riservata)